



Comune di Arcinazzo Romano

Provincia di Roma

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8
Data: 13-05-2014
OGGETTO: D.LG.VO 267/2000, ART. 194. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SOC. LUPI SRL

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di maggio alle ore 18:15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TROJA GIACOMO	P		GABRIELI PAOLA	A	
BIFERI ANTONIO	P		LICORNI LUCIANA	P	
BIFERI SANDRO	P		MALAGESI DOMENICO	P	
BONIFAZI ALBERTO	P		MIOZZI ROBERTA	P	
CALLARI ALESSANDRO	P		MUSICHINI GIOVANNA	P	
CALLARI ANTONIO	P		TOCCA ADALBERTO	P	
DE SANTIS MAURIZIO	P				

Consiglieri assegnati n. 13 - Consiglieri in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **TROJA GIACOMO** nella qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE **PRIMINI CARLA**.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000 n° 267 e sono qui riportati in copia.

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.

Alle ore 18,50 esce il Cons. Licorni.

Presenti: 11

Alle ore 18,51 esce il Cons. Malagesi.

Presenti: 10

Cons. Callari Antonio:” C’è stata una riunione per affrontare questo problema e si era stabilito di riconoscere massimo 180 mila euro. La Soc. Lupi usa l’area e l’ha recintata “.

Alle ore 18,53 rientra il Cons. Malagesi.

Presenti: 11

Alle ore 18,54 esce il Cons. Miozzi.

Alle ore 18,55 rientrano i Cons. Miozzi e Licorni.

Presenti: 12

Sindaco:” L’area è un parcheggio pubblico “.

Cons. Callari Antonio:” Siamo tutti contenti di questa soluzione, ma permettetemi un rimprovero. Nella delibera n. 15 del 2012 dite che non ci sono debiti fuori bilancio, invece il debito c’era . Ora si è stabilito di pagare, ma se non potete pagare popi ripartono gli interessi ?”.

Sindaco:” Nell’accordo non è previsto “.

Cons. Callari Antonio:” Sindaco, ci sono altre pendenze di questo tipo?”.

Sindaco:” Sì, l’impresa Fadini che ha partecipato alla gara per il campo sportivo ed ha presentato ricorso al TAR perché è stata esclusa. Il Comune ha fatto opposizione “.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, R.G. 42717/1997 (sent. 33280/2001) “ il Comune di Arcinazzo Romano veniva condannato al pagamento in favore di Lupi Srl, della somma di lire 379.821.281, oltre interessi al tasso convenzionale (interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti) sulla sorte capitale di lire 269.065.253 decorrenti dal 22/10/1997 al saldo” (si allega la sentenza sotto la lettera A)

CHE con la stessa sentenza il Comune è stato condannato” alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite che si liquidano in lire 310.000 per esborsi, lire 2.200.000 per diritti e lire 5.800,000 per onorari oltre IVA e Cpa “;

CHE il Comune di Arcinazzo Romano proponeva ricorso alla Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Civile , chiedendo la riforma del provvedimento impugnato;

CHE il giudizio si concludeva con il rigetto “ dell’appello proposto dal Comune di Arcinazzo Romano avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 33280/01 depositata il 12 ottobre 2001 con atto di citazione notificato alla Lupi S.r.l. il 3 aprile 2002 “; (si allega la sentenza sotto la lettera B)

CHE con la stessa sentenza in appello il Comune di Arcinazzo Romano “ è stato condannato alla rifusione in favore della Lupi Srl come rappresentata , delle ulteriori spese del grado, che liquida in complessivi Euro 4.100,00, ivi compresi Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 2.850,00 per onorari”;

CHE il Comune di Arcinazzo Romano , avverso la sentenza di appello, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione (R.G. 2488/2006) che “ ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento, in favore della ricorrente , delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge “ (si allega la sentenza sotto la lettera C);

CHE il credito vantato dalla Lupi Srl ammonta ad Euro 259.474,03, come da precetto datato 11/02/2005, oltre le spese successive eventuali e gli interessi che matureranno dal 11/02/2005 al saldo;

CHE allo stato attuale il credito totale vantato dalla LUPU Srl ammonta ad Euro 259.474,03 oltre interessi legali fino al 18/02/2014 per Euro 92.116,84 per un totale di Euro 351.590,87 (allegato D);

VISTO che l’art. 194 del TUEL n. 267/2000 prevede che:

“ 1. Con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza “;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi (sentenza Corte di Cassazione R.G. 2488/2006) rientra tra le ipotesi di “ debiti fuori bilancio “ previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lg.vo 18/08/2000, n. 267, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

VISTO che l’Osservatorio sulla Finanza e Contabilità ha precisato nel principio contabile n. 2/101 e ss che:” Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è propriamente quello di riconoscere una legittimità del debito che già sussiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria (il debito da sentenza) che è maturato all’esterno di esso”;

RILEVATO altresì che detta interpretazione è rafforzata dalla giurisprudenza contabile, costante ed uniforme in materia, come nella Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna, nella quale si legge che “ Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva) , occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione , la cui validità è stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante

l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente “ nell'accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori dell'ordinaria contabilità dell'Ente (Delibera n. 1/2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve altresì aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'Ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio “;

ATTESO dunque che la deliberazione di Consiglio comunale costituisce l'unica e tipica procedura per la riconduzione della spesa nell'alveo della contabilità dell'Ente;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha avviato da tempo delle trattative con la Lupi Srl per addivenire ad una transazione sull'importo del debito da pagare;

VISTO che il Comune e la LUPU Srl hanno raggiunto un accordo e predisposto un atto di transazione che prevede il riconoscimento a Lupi Srl , a saldo e stralcio, della somma di Euro 200.000,00, oltre la concessione del diritto di superficie dell'area comunale antistante il residence “ Traiano Imperatore “ per la durata di anni 99 “, area comunale non utilizzata dalla quale il Comune non trae alcun beneficio né alcun profitto, in quanto utilizzata solamente come parcheggio dalle persone che sostano nel residence Traiano Imperatore e non come parcheggio per la collettività, in quanto luogo distante dal centro abitato di Arcinazzo Romano e dal centro abitato della frazione di Altipiani di Arcinazzo;

CONSIDERATO che tale accordo risulta vantaggioso per il Comune di Arcinazzo Romano per i seguenti motivi:

- si chiuderà un annoso contenzioso che ha comportato un considerevole dispendio di risorse economiche;
- il Comune verserà alla Lupi Srl una somma inferiore rispetto a quella stabilita nella sentenza e porrà fine, senza ulteriori aggravii di spese , ad una vicenda processuale che si protrae ormai da molti anni;
- oltre alla somma di denaro viene concesso alla Lupi Srl il diritto di superficie di un'area che la collettività di Arcinazzo Romano non utilizza ;

CONSIDERATO che il valore dell'area da concedere come diritto di superficie alla Lupi Srl è stato stimato in Euro 62.608,02 (si allega perizia di stima a firma dell'Arch. Angelo Orlandi - Allegato E);

CONSIDERATO inoltre che detta area è stata sistemata a parcheggio dalla stessa Soc. Lupi, è di proprietà del Comune e la sua destinazione a parcheggio non potrà essere cambiata anche dopo la concessione in uso alla Lupi srl;

ATTESO che il Comune si riserva di esercitare ogni possibile iniziativa per la verifica del rispetto della destinazione del bene in questione;

RIBADITO che allo stato attuale, pur trattandosi di un'area di proprietà del Comune, il suo uso è limitato alle persone che sostano di fronte al Residence Traiano e quindi non è di alcuna utilità per i cittadini di Arcinazzo Romano e di Altipiani di Arcinazzo, ma costituisce un beneficio in quanto funzionale allo sviluppo turistico della zona;

CONSIDERATO dunque che l'accordo transattivo costituisce un vantaggioso risultato per il Comune di Arcinazzo Romano;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di atto di transazione , che si allega alla presente quale atto integrante e sostanziale (allegato F);

DATO ATTO che con l'atto di transazione si realizza quanto di seguito :

“-a fronte di un credito vantato dalla Lupi s.r.l. ammontante ad € 259.474,03, comprensivo delle spese giudiziali, così come precettato al Comune di Arcinazzo Romano con atto datato 11.2.2005 – oltre le spese di notifica, quelle successive eventuali e gli interessi dal 11.2.2005 all'effettivo saldo per un totale complessivo alla data del 18.2.2014 pari ad € 351.590,87 - e riconosciuto come veritiero dal Comune di Arcinazzo Romano le parti di comune accordo convengono quanto segue :

- la Lupi s.r.l. rinuncia alla corresponsione delle spese di giudizio liquidate in sentenza e relative ai giudizi R.G. 42717/1997 (sent. 33280/2001), R.G. 73237/2002 (sent. 25114/2004) e R.G. 2874/2002 (sent. 5499/2004) nonché a qualsivoglia ulteriore spesa eventualmente liquidata in giudizi afferenti contenziosi tra le medesime parti riguardanti e/o connessi con l'oggetto del presente accordo transattivo;
- il Comune di Arcinazzo Romano corrisponderà, a saldo e stralcio, la somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) alla Lupi s.r.l. oltre il diritto di superficie dell'area comunale antistante il residence “Traiano Imperatore” sito in località Altipiani di Arcinazzo per la durata complessiva di anni 99, che sarà oggetto di separato contratto ;
- la Lupi s.r.l. accetta la corresponsione, a saldo e stralcio, della somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre la concessione del diritto di superficie dell'area comunale antistante il residence “Traiano Imperatore” sito in località Altipiani di Arcinazzo per la durata complessiva di anni 99, che sarà oggetto di separato contratto e dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal Comune di Arcinazzo Romano, oltre ad obbligarsi a consentire ogni possibile accesso del Comune per la verifica dell'uso del bene concesso come diritto di superficie;
- con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra dandosi reciproco impegno a stipulare il contratto che concede il diritto di superficie (per l'area sopra indicata);

- il Comune di Arcinazzo Romano provvederà al pagamento della somma concordata in favore di Lupi Srl, eventualmente anche con più acconti, compatibilmente con le disponibilità di cassa presso la Tesoreria comunale “.

RILEVATO che il Comune , nel corso degli ultimi anni, ha effettuato un preventivo accantonamento della somme necessarie al pagamento del debito, al fine di evitare un forte impatto sugli equilibri di bilancio;

RITENUTO quindi di riconoscere il debito de quo e di approvare l’atto di transazione con la LUPI Srl per la definizione della controversia;

VISTO il TUEL n. 267/2000;

VISTO l’art.23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui 2 i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lg.vo 165/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

VISTO l’art. 1, comma 2, del D. lg.vo 165/2001, secondo cui ” per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ..., le regioni, le province, i comuni “;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti , ai sensi dell’art. 239 del D. Lg.vo 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;

UDITI gli interventi dei consiglieri;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di area;

CON n.12 voti favorevoli

DELIBERA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL n. 267/2000 , la legittimità del debito fuori bilancio a favore di Lupi Srl , per un importo complessivo di Euro 200.000,00.

Di approvare lo schema di atto di transazione per la definizione della controversia, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale .

Di dare atto che la transazione prevede quanto di seguito:

- a fronte di un credito vantato dalla Lupi s.r.l. ammontante ad € 259.474,03, comprensivo delle spese giudiziali, così come precettato al Comune di Arcinazzo Romano con atto datato 11.2.2005 – oltre le spese di notifica, quelle successive eventuali e gli interessi dal 11.2.2005 all’effettivo saldo per un

totale complessivo alla data del 18.2.2014 pari ad € 351.590,87 - e riconosciuto come veritiero dal Comune di Arcinazzo Romano le parti di comune accordo convengono quanto segue :

- la Lupi s.r.l. rinuncia alla corresponsione delle spese di giudizio liquidate in sentenza e relative ai giudizi R.G. 42717/1997 (sent. 33280/2001), R.G. 73237/2002 (sent. 25114/2004) e R.G. 2874/2002 (sent. 5499/2004) nonché a qualsivoglia ulteriore spesa eventualmente liquidata in giudizi afferenti contenziosi tra le medesime parti riguardanti e/o connessi con l'oggetto del presente accordo transattivo;
- il Comune di Arcinazzo Romano corrisponderà, a saldo e stralcio, la somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) alla Lupi s.r.l. oltre il diritto di superficie dell'area comunale antistante il residence "Traiano Imperatore" sito in località Altipiani di Arcinazzo per la durata complessiva di anni 99, che sarà oggetto di separato contratto ;
- la Lupi s.r.l. accetta la corresponsione, a saldo e stralcio, della somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre la concessione del diritto di superficie dell'area comunale antistante il residence "Traiano Imperatore" sito in località Altipiani di Arcinazzo per la durata complessiva di anni 99, che sarà oggetto di separato contratto e dichiara di non aver più nulla a che pretendere dal Comune di Arcinazzo Romano;
- con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra dandosi reciproco impegno a stipulare il contratto che concede il diritto di superficie (per l'area sopra indicata).
- il Comune di Arcinazzo Romano provvederà al pagamento della somma concordata in favore di Lupi Srl, eventualmente anche con più acconti, compatibilmente con le disponibilità di cassa presso la Tesoreria comunale.

Di are atto che la spesa è prevista all'intervento 2090207/2 , bilancio 2014, gestione residui, finanziato con la vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Arcinazzo Romano.

Di dare atto infine che la transazione è stipulata nell'esclusivo interesse del Comune di Arcinazzo Romano.

Di autorizzare il Responsabile dell'area tecnica alla sottoscrizione dell'atto di transazione.

Di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per quanto di competenza.

Di trasmettere altresì copia della presente al Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime , immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lg.vo 18/08/2000, n. 1267.

IL PRESIDENTE

F.to TROJA GIACOMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PRIMINI CARLA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 20-05-2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PRIMINI CARLA

Dalla Residenza comunale, li 20-05-2014

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.);

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 13-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PRIMINI CARLA